



TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 - 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. N.

Siena, 15.11.2022

Al Direttore di cancelleria della sezione penale

Ai responsabili delle cancellerie dibattimento e GIP/GUP

e per conoscenza

Ai Magistrati coordinatori dell'Ufficio GIP/GUP e Dibattimento

Alla sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

Oggetto: spese processuali liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile - rilascio di copia esecutiva

Con riferimento a quanto in oggetto, rappresento che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. U. ordinanza n. 5464 del 12/2/2020, Rv. 277760; Cass. sez. 6 sentenza n. 35931 del 24/6/2021, Rv. 282110) e tenuto conto della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Ufficio I - Reparto I - servizi relativi alla giustizia civile del 24.5.2022 prot. n. 113922, allegata alla presente), la Cancelleria, ove richiesto, dovrà provvedere al rilascio della copia esecutiva della sentenza penale di primo grado non irrevocabile con la specifica indicazione del difensore e della finalità del recupero delle competenze professionali, precisando che il rilascio avviene limitatamente al capo di condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile ex art. 541 c.p.p.

Nella diversa ipotesi, invece, della sentenza di appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, è proprio la sentenza di appello che costituisce, ai sensi dell'art. 605 co. 2 c.p.p., il titolo azionabile in sede esecutiva; a ciò consegue che la formula non potrà più essere richiesta al Tribunale, ma solo alla Corte d'Appello.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)

